

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di RAVENNA

109,012 N 846,07

N 36

V. U Gent Post

IL TRIBUNALE DI RAVENNA

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. BRUNO GILOTTA

Presidente

dott. MASSIMO VICINI

Giudice Relatore

dott. ALESSANDRO FAROLFI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.
, dell'avv.
elettivamente domiciliata in
(Studio avv. ) presso il difensore
avv.
, con il patrocinio dell'avv.
, dell'avv.
, elettivamente domiciliata in
(Studio avv. ) presso il difensore
avv.

Milogra

garana i

in in, next,

con il patrocinio dell'avv.

dell'avv.
elettivamente domiciliato in

(Studio avv.
) presso il difensore

avv.

**ATTORI** 

)

contro

con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliata in
(Studio avv.

presso il difensore avv.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dagli atti difensivi delle parti, da intendersi qui richiamati a norma dell'art. 16, comma 5, del D. Lgs. 17/1/2003 n. 5,

(deceduto in data 16/5/2002) effettuò in data 24/4/1998 e in data 4/5/1998, tramite l'agenzia di s.p.a., due operazioni di investimento di propri risparmi in obbligazioni della Repubblica Argentina, la prima sottoscrivendo un ordine di acquisto per la somma di £ 98.544.394 (€ 50.893,93), e la seconda

sottoscrivendo un ulteriore ordine di acquisto per la somma di £ 128.248.101 (€ 66.234,61).

Le suddette operazioni vennero effettuate con denaro proveniente da titoli di Stato italiani di cui lo era già in possesso, e precisamente dall'anticipata monetizzazione di BTP con scadenza al 01/01/2004 per £ 150.000.000, e dal rimborso di CCT con scadenza al 4/5/1998 per £ 50.000.000.

Nel dicembre del 2001 si manifestò il ben noto stato di dissesto finanziario della Repubblica Argentina, a causa del quale l'emittente dei predetti titoli cessò il pagamento delle cedole e si rese insolvente nel rimborso dei capitali.

Gli odierni attori, eredi di

## lamentano:

- la violazione dell'art. 26 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per avere la banca omesso di consegnare all'investitore la offering circular; la violazione dell'art. 21 del T.U.F., dell'art. 27 e dell'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per avere la banca convenuta omesso di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria, alla propensione al rischio ed agli obiettivi di investimento del cliente, nonché di informare il cliente stesso sia sui rischi generali connessi all'investimento in strumenti finanziari, sia in ordine alla natura, alle implicazioni e ai rischi delle specifiche operazioni, sia in merito all'esistenza di conflitti di interesse in capo all'intermediario;
  - la violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per avere la banca omesso di segnalare al cliente l'inadeguatezza delle suddette operazioni, e per avere proceduto in assenza di specifica autorizzazione scritta dall'investitore.

Orbene, deve rilevarsi in primo luogo l'insussistenza dell'asserita violazione dell'art. 26 del citato Regolamento Consob.

È vero che tra i doveri dell'intermediario di informare l'investitore rientra quello di far conoscere le caratteristiche del prodotto desumibili dalla *offering circular*, qualora questa evidenzi una grave esposizione debitoria dell'emittente ed il fatto che il prodotto medesimo è destinato solo a investitori speculativi e in condizioni di valutare rischi speciali (v. Trib. Ancona 12/4/2007); ma nessuno di tali elementi emerge dalla *offering circular* riferibile alla specifica emissione di obbligazioni argentine che interessa in questa sede (pagg. 29-31 della relazione del C.T.U.).

Per quanto riguarda la pretesa violazione dell'art. 27 del citato Regolamento Consob, va ricordato che la negoziazione di titoli in contropartita diretta, rilevata dal C.T.U. con riferimento alle operazioni in questione, non determina di per sé una situazione di conflitto di interessi, dovendosì altresì verificare altre circostanze, quali, ad esempio, il fatto che la banca avesse da tempo nel proprio portafogli un rilevante numero di titoli di quel tipo, avendone acquistati in sovrabbondanza al momento della sottoscrizione (Trib. Parma 18/3/2008; Trib. Piacenza 30/11/2010).

Nel caso in esame, appare decisiva la circostanza che il titolo argentino de quo (Arg. 4/08 8.125% ECU) venne collocato sul mercato italiano per la prima ed unica volta il 21/4/1998, data in cui la Banca di Romagna s.p.a. lo acquistò dall'I.C.C.R.I., per poi rivenderlo, nel giro di pochi giorni, a numerosi clienti privati: è evidente, quindi, che detto titolo non rimase per un tempo apprezzabile nel paniere della banca convenuta, né in quello dell'I.C.C.R.I., per cui risulta superflua ogni indagine su eventuali rapporti compartecipativi tra i due intermediari (pagg. 27 e 28 della relazione del C.T.U.).

Non può ritenersi fondata nemmeno la doglianza relativa all'asserita violazione degli obblighi informativi imposti dall'art. 28, commi 1 e 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998.

Dalle testimonianze assunte in corso di causa, e in particolare da quella resa da (dipendente della convenuta), è emerso che cercava titoli con rendimento più elevato rispetto a quelli che aveva, e richiese alla bond argentini, di cui gli era stato consigliato l'acquisto dall'istituto di credito presso il quale erano precedentemente depositati i suoi titoli; è emerso inoltre che gli furono richieste informazioni relative a situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio, e che le caratteristiche dei bond argentini, già illustrategli dall'altro istituto di credito, gli furono nuovamente illustrate, sia pure genericamente, dallo stesso teste

Va peraltro osservato che all'epoca delle operazioni per cui è causa, come evidenziato dal C.T.U., il rating assegnato alle obbligazioni argentine (Ba3 secondo la scala di Moody's; BB secondo la scala di Standard & Poor's) le collocava ancora nella categoria superiore dei titoli speculativi (non investment grade superiore), alla quale corrisponde un rischio "accettabile con attenzione"; soltanto in data 6/10/1999 il rating delle obbligazioni argentine assegnato da Moody's fu declassato a B1, con conseguente passaggio alla categoria inferiore (non investment grade inferiore), mentre quello assegnato da Standard & Poor's rimase invariato fino al 14/11/2000.

Fino al 6/10/1999, insomma, non era prevedibile il *default* della Repubblica Argentina, e non risulta che la banca convenuta disponesse di dati particolari dai quali potesse desumere una elevata rischiosità dei titoli in questione.

Ciò significa che l'attività informativa svolta dalla banca nel caso in esame non può ritenersi carente per il fatto che non vennero segnalati all'investitore particolari profili di rischiosità delle operazioni da lui poste in essere.

Incombeva agli attori, peraltro, l'onere di allegare e provare il nesso causale tra l'asserita carenza di informazione e il danno, e cioè di asserire e dimostrare che il cliente, se fosse stato correttamente informato dalla banca, non si sarebbe indotto all'acquisto delle obbligazioni argentine (v. Trib. Bergamo 27/4/2009); ma tale onere probatorio è rimasto del tutto inadempiuto.

Nessuna violazione di obblighi informativi può comunque addebitarsi alla convenuta con riferimento al suo comportamento successivo alle operazioni per cui è causa: va considerato, infatti, che l'investitore non aveva conferito alla banca un mandato di gestione patrimoniale, ma l'aveva incaricata solo di svolgere per proprio conto il servizio di negoziazione di valori mobiliari, cioè di acquistare e vendere determinati strumenti finanziari, di volta in volta scelti dal cliente, senza alcun margine di discrezionalità in capo all'intermediario; il mandato conferito alla convenuta, quindi, non implicava alcun obbligo di informazione successiva all'acquisto, esaurendosi i suoi effetti con la pura e semplice esecuzione di ogni singola compravendita.

Per quanto riguarda, infine, l'inadeguatezza delle operazioni oggetto di contestazione, è sufficiente rilevare che gli ordini di investimento sottoscritti da (docc. 1 e 2 del fascicolo attoreo) contengono un esplicito riferimento alle avvertenze ricevute a tale proposito, nei seguenti termini: "abbiamo preso atto che a Vs. avviso l'ordine non è adeguato alle indicazioni da noi ForniteVi sulla ns.

situazione finanziaria e sugli obiettivi perseguiti, e tuttavia Vi autorizziamo ad eseguirlo".

Deve pertanto escludersi che la convenuta abbia tenuto un comportamento contrario agli obblighi giuridici imposti dall'art. 21 del T.U.F. e dall'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 ai soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento, e risulta inoltre rispettata la prescrizione di forma dettata dal citato art. 29 per gli ordini di negoziazione relativi a operazioni inadeguate (forma scritta o equivalente, con esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall'investitore circa l'inadeguatezza dell'operazione).

Le domande attoree vanno pertanto rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

## P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con l'atto introduttivo del presente giudizio, così provvede:

I) respinge le domande attoree;

2) condanna

.

solido tra loro, a rifondere alla

le spese del

presente giudizio, che liquida in € 47,62 per anticipazioni, € 2.732,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorari, oltre a rimborso forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A., ed oltre alle spese di C.T.U. eventualmente anticipate dalla convenuta.

Così deciso in Ravenna, il giorno 14/2/2012.

Mi Giudice est. Tich

Il Presidente

Mark.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0661

IL CANCELLIERE 7